



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 109 del 24/06/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 1 giugno 2010, n. 137

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 14,99 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Foggia (Fg) località "Masseria Pietrafitta", ai sensi del comma 3 e 4 bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Pietrafitta FV S.r.l., con sede legale in Roma (Rm).

Il giorno 1 giugno 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale

partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

la Società Resit S.r.l., con nota prot. n. 38/5461 del 21.05.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 14,99 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Foggia (Fg) località "Masseria Pietrafitta";

l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 14,99 MW da realizzarsi nel Comune di Foggia, non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 15 MWe, ai sensi dell'art.10 della Legge Regionale n. 25 del 3 agosto 2007;

con nota prot. n. 4911 del 04.05.2009 è stata convocata la prima riunione della conferenza di servizi per il giorno 04 giugno 2009, aggiornata in attesa che la Società trasmetta copia del progetto definitivo all'Anas S.p.A. e all'Ufficio Espropri della Regione Puglia, nonché le dovute integrazioni a tutti quegli Enti che ne hanno fatto richiesta;

con nota del 27.05.2009 la Società ha inviato copia del progetto definitivo all'Anas S.p.A. ai fini del relativo avvio di procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori per la posa in opera di n. 3 cavi interrati per n. 3 linee MT di collegamento del parco fotovoltaico con le linee Enel;

con nota del 06.07.2009 la Società ha comunicato di aver provveduto al pagamento dei diritti sanitari per l'impianto in progetto;

con nota del 15.07.2009 la Società ha comunicato di aver trasmesso la documentazione integrativa richiesta dagli Enti intervenuti in conferenza di servizi;

con nota del 03.11.2009 la Società ha comunicato di aver costituito un diritto di opzione all'acquisto relativo ai terreni sui cui sorgeranno le cabine di consegna ENEL, in numero di tre come le tre S.T.M.G. ricevute;

con nota prot. n. 14112 del 17.12.2009 è stata convocata la seconda riunione della conferenza di servizi per il giorno 13 gennaio 2010.

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 5155 del 27.05.2009, rilascia nullaosta provvisorio alla costruzione

dell'impianto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nullaosta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Resit S.r.l.;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Sovrintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 4088 del 27.05.2009, ritiene di non dover formulare osservazioni in merito alla realizzazione dell'impianto verificato che l'area interessata non interessa ambiti territoriali assoggettati a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 42/2004, ne sembrano evincersi zone assoggettate a tutela paesaggistica statale in virtù degli artt. 136 e 142 del succitato decreto;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 5789 del 11.05.2009 a prosecuzione della nota prot. 5765 del 11.05.2009 rilascia nulla osta di massima alla realizzazione a condizione che:

- la carta del rischio archeologico, la cui redazione è da affidare a società di archeologi con requisiti professionali noti a questo Ufficio e competenze nel campo delle ricognizioni sui terreni, e le conseguenti eventuali indagini di scavo siano completate prima dell'inizio dei lavori.

E' fatta salva l'eventuale adozione di specifiche misure di salvaguardia riferite alla rilevanza dei beni che fossero rinvenuti;

- Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale di Foggia, prot. n. 0005407 del 23.04.2009, comunica che l'impianto non rientra fra le attività elencate nell'allegato di cui al D.M. 16.02.1982 per le quali è necessario richiedere il Certificato di Prevenzione Incendi ai fini dell'esercizio dell'attività. Si precisa che, qualora dovessero in seguito installarsi o prevedersi attività presenti nel citato D.M., il titolare dell'attività dovrà attivare gli adempimenti di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 37/1998;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Urbanistica - Ufficio Attuazione PUTT, prot. n. 1459 del 28.01.2010, rileva che, per quanto attiene gli aspetti di natura paesaggistica, l'area oggetto di intervento ricade in un ambito territoriale esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 2477 del 23.04.2009, rilascia ai soli fini minerari nulla osta di massima alla realizzazione del progetto. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti alla distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave in esercizio e/o dismesse, pari a 20 m così come previsto dal D.P.R. 9.04.1959 n. 128;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri, prot. n. 2422 del 13.01.2010, comunica di non aver ricevuto gli atti relativi al progetto per la realizzazione del campo fotovoltaico;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici, prot. n. 44237 del 14.09.2009 che integra la nota prot. n. 18882 del 29.05.2009, autorizza gli attraversamenti del torrente Celone e del Canale San Giusto a condizione che:

- siano rispettate le previsioni progettuali individuate e trattate nello studio di compatibilità idrologica e idraulica;

- si osservi quanto previsto nell'art. 120 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 ovvero nell'art. 57 T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25.07.1904 n. 523;

- in via precauzionale si preveda di installare i moduli ad altezza di almeno cm 50 al di sopra del piano campagna;

- per quanto riguarda l'interferenza con il torrente Celone, sia esclusa, per l'attraversamento in corrispondenza del ponte della S.S. 16, la soluzione di attacco alla struttura del ponte, ritenendola invece conforme alle condizioni di sicurezza idraulica per l'attraversamento del ponte della S.S. 643;

- per quanto riguarda l'interferenza con il canale San Giusto, si conferma l'attraversamento effettuato con modalità non intrusiva con sonda teleguidata posta ad una profondità massima di 2 metri rispetto al

fondo del canale, equidistante 50 metri dai margini dello stesso con riemersione ad angolo acuto di 45 gradi;

- le opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori siano compatibili con il deflusso delle acque;
- siano realizzati, a monte e a valle degli attraversamenti dei corsi d'acqua, i pozzetti di ispezione;
- per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza passiva, nei punti di emersione del cavidotto, sia apposto un sistema di segnalazione di pericolo derivante da folgorazione per contatto, i cui cartelli dovranno essere apposti e conservati per tutta la durata della vita della rete e comunque nel periodo in cui l'atto amministrativo di concessione ha validità;
- sia previsto l'obbligo di corresponsione di un canone annuale, ai sensi dell'art. 89 D. Lgs. 31.03.1998 n. 112 attuato con D.P.C.M. del 12.10.2000;
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia prot. n. 3969 del 18.05.2009, l'area individuata non ricade all'interno di quelle soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923, fermi restando gli adempimenti necessari qualora durante la fase di cantierizzazione dovesse rendersi necessario il taglio di piante anche singole, ai sensi del R.R. 1/2002;
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, rilascia parere favorevole;
- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 198 del 08.01.2010, conferma quanto espresso con nota prot. n. 13101 del 28.10.2009, rilasciando nulla osta a condizione che:
 - siano quantificati i tiranti idrici nell'area di impianto avendo avuto cura di determinare in modo adeguato gli effetti conseguenti alle esondazioni;
 - l'altezza minima dei moduli sia tale da sovrastare con franco adeguato i livelli delle eventuali piene;
 - le infrastrutture elettriche siano attrezzate in modo da non subire danni da eventuali allagamenti;
 - i moduli fotovoltaici siano posti in opera su montanti infissi direttamente nel terreno;
 - la recinzione sia flessibile e realizzata mediante rete a maglia aperta su paletti infissi direttamente nel terreno;
 - la posa del cavidotto in corrispondenza dell'interferenza n. 9, operata mediante tecnica della sonda teleguidata non risenta in maniera alcuna della capacità erosiva della corrente idrica corrispondente ad eventi di piena bicentenaria ovvero sia realizzata opportuna protezione del tratto di alveo interessato;
 - l'attraversamento del torrente Celone, in corrispondenza dell'interferenza 10, sia realizzato mediante staffaggio lungo la luce del ponte e sul lato di valle dello stesso, e comunque ad una quota non inferiore a quella intradossale dell'impalcato esistente, senza interessare in alcun modo, con le parti aeree del cavidotto, la sezione idraulica. Tale soluzione dovrà comunque ottenere il consenso della struttura responsabile della gestione del manufatto di attraversamento, e tenere in conto che le opere di attraversamento viario possano necessitare di interventi di adeguamento e che restano a carico della Società eventuali danni al cavidotto e/o oneri per la sua rimozione e sostituzione;
 - nei tratti in cui il cavidotto attraversa aree ad "Alta Pericolosità Idraulica", successivamente alla posa del cavidotto, il materiale di riempimento della trincea dovrà essere opportunamente compattato e protetto in superficie dalle azioni erosive della corrente idrica;
 - durante la permanenza di cantieri mobili, questi non creino ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;
 - per lo stoccaggio, anche temporaneo dei materiali di risulta, siano individuate aree non interessate dalle piene bicentinarie;
- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - DAP di Foggia, prot. n. 849 del 13.01.2010, esprime per quanto di competenza parere favorevole;
- Provincia di Foggia, esprime in via preliminare parere favorevole in quanto l'impianto non ricade in aree interdette dalla pianificazione provinciale (P.T.C.P.);
- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 14668 del 08.10.2009, esprime parere favorevole a condizione che:
 - per quanto riguarda le interferenze con la rete idrografica, la recinzione dell'area di impianto sia

collocata, rispetto alle canalizzazioni di drenaggio esistenti, sul lato est e sul lato nord dell'area ad una distanza non inferiore a 4 metri misurata sulla congiungente la recinzione con il confine demaniale o il ciglio attuale degli alvei, qualora quest'ultimo risultasse più prossimo alla recinzione medesima;

- per quanto concerne le interferenze con la rete irrigua, gli attraversamenti siano eseguiti come previsti nel progetto;

- sia comunicata dalla Società, con congruo anticipo, la data di inizio lavori, onde consentire la effettuazione dei controlli di rito.

Si precisa che, qualora esigenze di manutenzione dovessero richiedere anche per motivi di sicurezza la temporanea interruzione della tensione nei cavidotti elettrici interferenti con gli impianti e le opere gestite da questo consorzio, questi saranno a cura e spese della Società;

• Comune di Foggia - Assessorato Ambiente e Politiche energetiche, prot. n. 20091 del 19.02.2010, comunica che:

- per quanto attiene il Servizio Ambiente, i terreni in oggetto non ricadono nei siti di importanza comunitaria (SIC), ai sensi della Direttiva Comunitaria n. 92/43/CEE "Habitat" e nelle zone di protezione speciale (ZPS), ai sensi della Direttiva Comunitaria n. 79/409/CEE "Uccelli selvatici"; negli ambiti territoriali indicati dal "Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009/2014"; negli ambiti territoriali indicati dal PAI; e negli ambiti territoriali indicati nel P.U.T.T./P;

- per quanto attiene il Servizio Urbanistica, si è verificato che i terreni non ricadono in zona agricola rientrante negli Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del P.U.T.T./P e negli ATE C e D del medesimo piano; non risultano coltivati uliveti considerati monumentali, ai sensi della L. R. 14/2007; e non ricadono in zone in cui sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio dell'attività agricola;

• Comune di Foggia - Servizio Lavori Pubblici, prot. n. 94555/09 e 94563/09 del 29.10.2009, rilascia autorizzazione in via preventiva alla costruzione della linea elettrica MT e connessione alla rete ENEL in località Pietrafitta, con percorso sulla S.S. 17 lungo via Lucera per un tratto di ca. 800 metri in corrispondenza dell'incrocio con la S.S. 16 che termina nella Cabina Primaria ENEL, nonché con percorso lungo via Napoli (fg. 89 p.la 76) stradina trasversale della stessa via Napoli (S.S. 90) che termina nella Cabina di Consegna ENEL a condizione che:

- la realizzazione di detta opera sia fatta in piena osservanza delle vigenti norme in materia di costruzione degli impianti elettrici;

- l'Amministrazione Comunale sia sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare;

- i ripristini della sede stradale e del marciapiede (eventualmente interessato) siano a carico di ENEL Distribuzione, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'esecuzione dei lavori stradali adottato dal Comune;

• Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 0011440 del 30.06.2009, rilascia nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;

• Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n. 021247 del 14.05.2009 rilascia nulla-osta alla realizzazione, confermando la precedente nota prot. n. 016177 del 09.04.2009;

• Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M./3ª Regione Aerea, prot. n. 25678 del 18.05.2009, rilascia nulla osta militare di A.M. per gli aspetti demaniali di competenza;

• ASL Foggia - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica ex FG/3, prot. n. 371 del 12.12.2010 esprime parere favorevole a condizione che:

- siano garantite tutte le misure sia in campo di sicurezza che di anti - infortunistica al fine di tutelare il passaggio e lo stazionamento nei pressi dell'impianto di persone e/o animali;

- lo smaltimento dei rifiuti avvenga secondo quanto previsto dalla normativa di settore nazionale e regionale sia in fase di cantiere che in fase di messa in esercizio;

- il materiale di scavo sia riutilizzato nel rispetto della normativa di settore nazionale e regionale;
- in fase di costruzione ed esercizio siano rispettate le previsioni contenute nella documentazione tecnica presentata nonché alle norme nazionali e regionali specifiche del settore;
- ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia, prot. n. 42764 e 42766 del 09.12.2009, comunica, al fine del perfezionamento della procedura amministrativa relativa alle concessioni per la costruzione e la posa di linee elettriche in MT, in attraversamento sotterraneo, longitudinale e trasversale, di aver trasmesso alla Società Resit S.r.l. due disciplinari regolamentanti le modalità per la realizzazione degli attraversamenti di cui sopra.

Rilevato che:

- la Società, con nota del 29 maggio 2009, ha trasmesso i progetti di allaccio in MT relativi all'impianto fotovoltaico "Pietrafitta Sez. B - 4,99 MW" (STMG rif. goal n. 12692) e all'impianto fotovoltaico "Pietrafitta Sez. A - 4,99 MW" (STMG rif. goal n. 12688) vidimati da ENEL;
- la Società, con nota del 03 giugno 2009, ha trasmesso il progetto di allaccio in MT relativo all'impianto fotovoltaico "Pietrafitta Sez. C - 4,99 MW" (STMG rif. goal n. 12674) vidimato da ENEL;
- la Società, con nota del 08.03.2010, ha comunicato la costituzione di una nuova Società di scopo denominata Società Pietrafitta FV S.r.l. C.F./P. IVA 10860141000 di proprietà al 100% Resit S.r.l., alla quale ha conferito il ramo d'azienda relativo alle attività e ai diritti acquisiti con riferimento all'impianto fotovoltaico in oggetto, che;
- il legale rappresentante della Società Pietrafitta FV S.r.l., con nota del 20.04.2010, ha dichiarato di avere la disponibilità delle aree in virtù di contratti di opzione di diritto di superficie/locazione sottoscritti in data 05.04.2009, in data 22.07.2009, in data 07.10.2009 e in data 31.07.2009;
- per quanto innanzi esposto, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. 3657 del 09.03.2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Considerato che:

- la Società ha raggiunto accordi bonari con i proprietari dei terreni su cui si andranno a realizzare le cabine di consegna ENEL, non si ritiene necessaria l'attivazione di alcuna procedura di esproprio, ai sensi dell'art. 10 L.R. 3/2005 e s.m.i. e art. 16 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 14,99 MW e delle relative opere connesse proposto in progetto, ubicati nel Comune di Foggia, località "Masseria Pietrafitta";
 - di una linea elettrica interrata MT collegata in entra - esce connessa alla linea MT "Giardinetto" alimentata dalla CP Foggia 380;
 - una linea elettrica interrata MT collegata in entra - esce connessa alla linea MT "Ospedale" alimentata dalla CP Foggia Città;
 - una linea elettrica interrata MT di collegamento tra la cabina di consegna e la Cabina Primaria di Foggia 380;

- n. 2 cabine di consegna di collegamento alla rete di distribuzione MT “Ospedale” e “Giardinetto”;
- una nuova cabina di consegna collegata in antenna alla CP Foggia 380;
- uno stallo MT nella Cabina Primaria di Foggia 380;
- in data 10 maggio 2010 è stato sottoscritto, tramite atto unilaterale d’obbligo, tra la Regione Puglia e la Società Pietrafitta FV S.r.l. l’Atto di Impegno e la Convenzione, di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l’Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 24 maggio 2010 ha provveduto alla registrazione dell’Atto di Impegno Unilaterale al repertorio n. 11667 e della Convenzione Unilaterale al repertorio n. 11668.
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 137 del 1 giugno 2010 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l’Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 14,99 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Foggia (FG) località “Masseria Pietrafitta”.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall’Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Pietrafitta FV S.r.l. con sede legale in Roma alla via Lungo Tevere Flaminio n. 74, Partita IVA 10860141000 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 14,99 MW e delle relative opere connesse proposto in progetto, ubicati nel Comune di Foggia, località "Masseria Pietrafitta";

? di una linea elettrica interrata MT collegata in entra - esce connessa alla linea MT "Giardinetto" alimentata dalla CP Foggia 380;

? una linea elettrica interrata MT collegata in entra - esce connessa alla linea MT "Ospedale" alimentata dalla CP Foggia Città;

? una linea elettrica interrata MT di collegamento tra la cabina di consegna e la Cabina Primaria di Foggia 380;

? n. 2 cabine di consegna di collegamento alla rete di distribuzione MT "Ospedale" e "Giardinetto";

? una nuova cabina di consegna collegata in antenna alla CP Foggia 380;

? uno stallo MT nella Cabina Primaria di Foggia 380;

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Pietrafitta FV S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

? durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

? durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, autorizzate con il presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva

dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Foggia (FG).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 16 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino
